

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE E COOP. MERAKI PER LA
GESTIONE UNITA' OFFERTA SOCIALE SPERIMENTALE**

"GRUPPO APPARTAMENTO CON ENTE GESTORE DOPO DI NOI L.112/2016"

Il giorno 16 del mese di gennaio dell'anno 2023 in Cremona

TRA

AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE a.s.c. (*d'ora in avanti Azienda*), codice fiscale 93049520195, partita I.V.A. 01466360193, con sede legale in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 42 e sede operativa in Cremona, Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a, rappresentata dal Presidente Dr. Giuseppe Tadioli, con domicilio presso l'Azienda che rappresenta

E

"MERAKI" Società Cooperativa Sociale (*d'ora in avanti Meraki*) – codice fiscale e partita I.V.A. 01600790198, con sede in Cremona – Via Dante, 132, nella persona del rappresentante legale Alessandro Portesani, residente per la carica presso la Cooperativa

VISTI:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali";
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che invita a promuovere "la piena integrazione della persona handicappata nella società" e a predisporre "interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale";
- L. 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone;
- L. 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
- D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore.
- la L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 che in attuazione dell'art. 2, c. 3 della L. n. 112/2016 definisce i requisiti, le modalità e le priorità per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di Noi);
- il DD.P.C.M. di riparto del Fondo Nazionale per Non Autosufficienze (FNA) e i Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ad esso collegati.



MERAKI
C.F. e P.IVA 01600790198



VISTE le seguenti leggi regionali:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che dispone, tra l’altro, il perseguimento da parte della Regione, della tutela della salute dell’individuo nell’ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;
- la l.r. Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
- la l.r. 30 novembre 2022 n. 23 “Caregiver familiare”;
- la l.r. 6 dicembre 2022 n. 25 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”

RICHIAMATE le DGR di Regione Lombardia del:

- 7 giugno 2017, n. 6674 “Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi – L. n. 112/2016” riferita alle risorse del bilancio statale 2016 e 2017;
- 16 settembre 2019 n. 2141 “Approvazione del piano attuativo dopo di noi L. n. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo regionale” riferita alle risorse del bilancio statale 2018;
- 16 giugno 2020 n. 3250 “Piano regionale Dopo di Noi l. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo annualità 2019”;
- 20 luglio 2020, n. 3404 “Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave – Dopo di Noi – L. n. 112/2016” alle risorse annualità 2018/2019;
- 2 dicembre 2020 n. 3972 “Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al Dopo di noi in attuazione della DGR XI/3404/2020. Determinazioni”;
- 24 maggio 2021 n. 4749 “Piano regionale Dopo di Noi L. n. 112/2016 e Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare – risorse annualità 2020”;
- 4 aprile 2022 n. 6218 “L. N. 112/2016 - Piano regionale Dopo di noi. Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare - risorse annualità 2021”

TENUTO CONTO CHE:

- Il Comitato Esecutivo dei Sindaci dell’Ambito distrettuale cremonese, nella seduta del 20.12.2022, ha approvato l’Avviso pubblico e le Linee Operative Locali per l’attuazione a livello di Ambito al “Piano regionale Dopo di Noi L. 112/2016 e Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 prive del sostegno familiare – risorse annualità 2021” (DGR 6218 del 04/04/2022) che disciplina misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
- tra gli interventi previsti dall’Avviso e dalle Linee Operative Locali rientrano misure per promuovere e sostenere interventi di domiciliarità per persone con disabilità grave per l’uscita dal nucleo familiare

di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare o per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing previsti dal DM del novembre 2016;

- le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della L.R. n. 3/2008.

VALUTATO CHE:

- in coerenza con i più recenti orientamenti culturali e normativi regionali e nazionali, il “Dopo di Noi” può essere considerato uno strumento privilegiato per accompagnare i progetti di vita, rendendo possibile la scelta delle persone con cui vivere, favorendo la coabitazione con persone conosciute e/o attraverso percorsi di progressiva conoscenza e limitando a quando indispensabile il ricorso ad altre tipologia d'offerta;
- pensare al “Dopo di Noi” significa pensare al “dopo di noi, partendo dal durante noi”, cioè aiutare le persone con disabilità a costruire il loro futuro da subito (anche quando ci sono ancora i genitori) e vuol dire anche pensare a realizzare strutture e servizi adatti, attraverso la sperimentazione di innovative soluzioni alloggiative che in sinergia tra pubblico, privato (famiglie) e Terzo Settore possano generare nuove forme di residenzialità assistita che evitino l'istituzionalizzazione delle persone disabili, seguendo sempre i desideri e la volontà delle persone con disabilità
- nel primo quinquennio di attuazione del Piano regionale Dopo di Noi L. 112/2016 (2016-2020) nel territorio dell'Ambito distrettuale cremonese non si è riusciti a sperimentare la formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e/o soluzioni di Housing/Co-Housing, a fronte di numerosi progetti individualizzati di accompagnamento all'autonomia per poter realizzare un progetto di vita separandosi dai familiari e/o dai servizi residenziali, attraverso l'opportunità di sperimentarsi in situazioni concrete (es. palestra autonomia...) e durante periodi di “distacco” dalla famiglia (es. week end di autonomia...).

PRESO ATTO CHE:

- Azienda Sociale Cremonese intende promuovere e sostenere la realizzazione di servizi residenziali c.d. innovativi rivolti a persone con disabilità, garantiti presso appartamenti di civile abitazione, integrati nel territorio e di piccole dimensioni, denominati “Gruppo appartamento con ente gestore”, come previsti dalla normativa del “Dopo di Noi” L.112/2016, dal Decreto interministeriale del 23/11/2016 e dalla DGR X/6674 del 07/06/2017 e successive deliberazioni di Regione Lombardia in attuazione del Piano regionale Dopo di Noi L. 112/2016 e del Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 prive del sostegno familiare, attraverso l'approvazione di un bando pubblico per il riconoscimento e la messa in esercizio di specifica tipologia di unità d'offerta sperimentale, aperto a soggetti del pubblico e del privato sociale;
- Azienda Sociale Cremonese, in attesa di definire i requisiti specifici di accreditamento di tale tipologia di unità d'offerta sociale nonché le modalità attuative, ha avviato una prima sperimentazione di Gruppo appartamento denominata “Gimme Five”, assumendosi direttamente la funzione ed il ruolo di Ente gestore ed erogatore, in esecuzione di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2022;
- “Gimme Five” si configura come situazione alloggiativa destinata alla residenzialità di persone disabili, con una capacità ricettiva fino a 5 (cinque) posti letto, con un contratto di locazione stipulato da Azienda Sociale Cremonese con la controparte privata in data 30 giugno 2022, valido per un periodo di quattro anni (con possibilità di rinnovo quadriennale), del quale Azienda medesima dispone giuridicamente, in forza della disponibilità in locazione espressamente prevista per progetti di vita

MEPAC
C.R. 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018



indipendente rivolti a persone con disabilità;

- “Gimme Five” è autorizzata a valere sul territorio dei 48 Comuni dell’Ambito distrettuale cremonese con Determina del Direttore di Azienda Sociale Cremonese n. 5 del 13 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008, per la durata di tre anni con decorrenza di validità a partire dal 16 Gennaio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- è stata costituita una nuova Società Cooperativa Sociale denominata “MERAKI” mediante fusione per incorporazione della Società "Santa Federici Società Cooperativa Sociale Onlus" e della Società "Ventaglio Blu Società Cooperativa Sociale" nella Società "Il Cerchio Società Cooperativa Sociale", con atto in data 24 ottobre 2022 dal notaio in Cremona Giovanni Colombani, rep. N. 2.933/2.221;
- Società Cooperativa Sociale denominata “MERAKI” gestisce attualmente quanto in precedenza da Società "Ventaglio Blu Società Cooperativa Sociale" nel territorio cremonese, nello specifico:
 - servizi diurni per persone disabili adulte (SFA e CSE)
 - due appartamenti palestra per l’allenamento alle autonomie personali e domestiche rivolto a persone con disabilità
 - progetti di vita indipendente attivi a valere sul Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi – L. n. 112/2016 e sul Pro.Vi
- Azienda Sociale Cremonese, in collaborazione con Società "Ventaglio Blu Società Cooperativa Sociale" – oggi “MERAKI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” - ha valutato un primo gruppo di persone con disabilità come idonee a sperimentare un percorso di vita autonoma ed indipendente dalla famiglia d’origine a seguito di progetti di accompagnamento all’autonomia

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra Azienda e Meraki per garantire servizi assistenziali e di sostegno relazionale ed educativo rivolti agli ospiti nell’unità d’offerta sociale sperimentale denominata “Gimme Five” quale “Gruppo appartamento con Ente Gestore”, al fine di assicurare loro un accompagnamento ed orientamento verso l’autonomia per l’organizzazione e la gestione della quotidianità.

Art. 3 – “Gimme Five”

2. “Gimme Five” intende far sperimentare l’autonomia abitativa/domestica, orientando il proprio lavoro alla relazione con la persona disabile intesa nella sua individualità, mettendo al centro del pensiero e dell’agire la consapevolezza che la persona disabile porta in sé aspetti di limite e di risorsa come peculiarità del suo modo di essere al mondo.

È un servizio e un contesto vitale: nella sua accezione dell’abitare rappresenta il diritto ad una casa, una dimensione familiare in cui la persona con disabilità ha la possibilità di esprimere sé stessa, sviluppando processi di partecipazione e appartenenza all’interno di una matrice istituzionale, il cui rispetto delle

MERAKI
C.F. e P.IVA 01600790198



regole permette a persone, con caratteristiche ed esigenze diverse, di vivere insieme e di realizzare obiettivi comuni.

Attraverso atti quotidiani e interventi a lungo termine si creano le condizioni per un progetto di vita che assicuri il benessere della persona e tenga conto della sua adultità.

3. Gli obiettivi generali che "Gimme Five" intende perseguire sono:
- promuovere e mantenere il benessere fisico
 - promuovere e mantenere il benessere psichico ed emozionale
 - promuovere comportamenti semplici e quotidiani finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'autonomia;
 - mantenere e favorire i legami familiari;
 - promuovere l'inserimento nel territorio e la socializzazione.

4. "Gimme Five" è sito in Cremona Via Maffino Maffi nr. 12 ed è rivolto a:
- persone con disabilità fisica e/o lieve o moderata disabilità cognitiva
 - residenti in uno dei 48 Comuni dell'Ambito distrettuale cremonese
 - di età compresa tra i 18 ed i 64 anni
 - in grado di esprimere la propria autodeterminazione e di effettuare scelte in base al proprio progetto di vita
 - con una strutturazione del tempo libero definita
 - che abbiano svolto un percorso di addestramento alla vita autonoma

Tali persone, inoltre, hanno di norma svolto un percorso di addestramento alla vita autonoma ovvero persone ritenute pronte per una vita più autonoma in grado di autogestirsi con un basso affiancamento a livello educativo.

5. "Gimme Five" non è rivolto a persone che per condizioni soggettive ed oggettive non sono compatibili con le finalità dell'unità d'offerta sociale sperimentale in oggetto:
- con disturbi psichici
 - con disturbi del comportamento o auto/etero aggressivi
 - con problemi di dipendenza al momento della valutazione in ingresso (da sostanze, gioco patologico, nuove dipendenze)
6. "Gimme Five" ha una capienza massima ricettiva di 5 (cinque) posti letto in regime di residenzialità.
7. L'appartamento è posto al quinto piano dell'immobile (con ascensore), completamente arredato, così costituito (alla firma del contratto):
- tre camere da letto (due doppie ed una singola) completamente arredate con strutture letto, materassi, comodini, armadi, cassettiera e scrivanie
 - cucina completa con tavolo, sedie e un mobiletto in legno
 - salotto con divano, tavolino, mobile tv e scrivania con sedia
 - due bagni, di cui uno con mobile lavello
 - ripostiglio
 - due terrazzini
8. In dotazione all'appartamento è presente quanto procurato da Soc.Coop.Sociale "Ventaglio Blu" (ora "Meraki"):
- scarpiera a due ripiani
 - attaccapanni con panca
 - tavolino bianco a "s"
 - stoviglie e utensili vari
 - pc fisso completo di vari accessori
9. A quanto evidenziato all'Art. 3 comma 8, si aggiungono ulteriori acquisti/donazioni effettuati dalle persone attualmente inserite nel progetto e dai loro familiari:
- lavatrice
 - televisione
 - microonde
 - asciugatrice

MERAKI
C.F. e P.IVA 01600790198



- scaffalatura
- 3 mobiletti bagno
- aspirapolvere
- piccoli elettrodomestici
- stoviglie, utensili e biancheria per la casa di vario genere
- occorrente per le pulizie
- stendibiancheria e asse da stiro
- oggetti di uso personale (salviette, lenzuola,..)


Art. 4 - Equipe multidisciplinare

1. Per la gestione di “Gimme Five” si prevedono differenti figure professionali, riconducibili ad un’équipe multidisciplinare che svolge una funzione valutativa e di monitoraggio, composta da equipe di Meraki (coordinatore ed educatori) ed equipe disabilità di Azienda Sociale Cremonese.
2. L’équipe multidisciplinare nello specifico è così composta:
 - **Referente di Azienda Sociale** per le manutenzioni ordinarie e straordinarie che garantiscano il buon funzionamento dell’appartamento.
 - **Responsabile educativo dell’Azienda Sociale** con funzione di gestione dell’organizzazione e del funzionamento nonché di raccolta delle richieste di inserimento, prima verifica e valutazione, insieme al coordinatore, delle stesse. Verifica anche l’efficacia degli interventi ed il rispetto degli obiettivi educativi. Cura anche i rapporti con i Comuni, le ATS e l’associazione Anffas Cremona APS.
 - **Coordinatore dell’équipe educativa (Meraki)**, con funzioni di gestione dell’organizzazione e del personale al fine di garantire la continuità degli interventi ed il rispetto degli obiettivi educativi. Condivide con il responsabile educativo di Azienda Sociale, le richieste di inserimento, la creazione di un progetto individualizzato e i monitoraggi in itinere.
 - **Educatori Professionali (Meraki)**, presenti a turno per accompagnare ed orientare gli ospiti. Hanno il compito di osservare, redigere e monitorare il progetto individualizzato di ogni singolo.
 - **Psicologo di Azienda Sociale**, per il sostegno agli ospiti ed eventualmente ai loro familiari e agli operatori e volontari coinvolti nel progetto di vita degli ospiti; Meraki rende disponibile la presenza della psicologa specializzata sulla disabilità e sull’attivazione del percorso di Vita Autonoma.
 - **Personale amministrativo (Azienda Sociale)**, per la gestione delle pratiche contabili e amministrative.
3. L’équipe multidisciplinare si incontra regolarmente per una riunione di programmazione e verifica dell’andamento del servizio. Gli educatori partecipano alle varie équipe se convocati dal proprio coordinatore Meraki.
4. Le figure educative potranno prestare servizio notturno presso l’appartamento in caso di necessità e comunque verrà garantita una assistenza e una reperibilità notturna immediata per gli ospiti.

Art. 5 - Impegni di Azienda

1. Azienda è l’ente gestore dell’unità d’offerta sperimentale denominata “Gimme Five” quale “Gruppo appartamento con Ente Gestore” rivolta a persone con disabilità.
2. Quale titolare del contratto di affitto dell’unità immobiliare ove è ubicato l’appartamento, garantisce:
 - rapporti con i proprietari dell’unità immobiliare
 - pagamento dell’affitto mensile comprensivo delle spese condominiali
 - pagamento delle utenze ed eventuali tasse (es. Tari)
 - stipula idonea assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente



- organizzazione e gestione di manutenzione ordinaria e straordinaria
 - pagamento delle tasse sull'immobile ed ogni altra pratica inerente all'appartamento
 - gestione delle pratiche contabili e amministrative per il pagamento delle rette mensili degli Ospiti
3. Per quanto riguarda le figure professionali del Referente Responsabile educativo, Psicologo e il personale amministrativo, Azienda garantisce la messa a disposizione del personale dipendente afferente all'Area Disabilità, secondo le modalità necessarie a garantire una adeguata gestione del servizio ed in relazione alle esigenze degli ospiti che si verranno a determinare.
4. In particolare:
- gestione dell'organizzazione generale di "Gimme Five"
 - verifica della continuità e dell'efficacia degli interventi. Garantirà inoltre il rispetto degli obiettivi educativi, prima verifica e valutazione delle richieste di inserimento in appartamento attraverso incontri periodici con le figure di riferimento di Meraki. ed il rispetto degli obiettivi educativi prima verifica e valutazione delle richieste di inserimento in appartamento
 - gestione dei rapporti con i Comuni, l'ATS e l'associazione Anffas Cremona
 - redazione e monitoraggio dei progetti individualizzati degli ospiti insieme all'équipe educativa di Meraki.
 - gestione delle pratiche contabili e amministrative
5. Azienda Sociale Cremonese garantisce a Meraki il pagamento delle prestazioni fornite mensilmente, previa presentazione di regolare fatturazione e s'impegna a liquidare le fatture presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 6 - Impegni di Meraki

1. Meraki si impegna a garantire la disponibilità del servizio educativo nell'appartamento oggetto di sperimentazione attraverso figure professionali socio-educative con esperienza nell'ambito della disabilità e nella gestione di servizi diurni (CSE, SFA, CDD), nonché degli appartamenti palestra del quale è gestore.
2. Il Coordinatore di Meraki si impegnerà alla gestione ed organizzazione dei turni del personale al fine di garantire la continuità e l'efficacia degli interventi. Parteciperà all'équipe multidisciplinare come descritto sopra.
3. Gli Educatori Professionali si adopereranno per promuovere, stimolare, implementare e consolidare competenze e abilità funzionali degli ospiti nell'organizzazione della propria quotidianità, in un contesto domiciliare, ma anche nell'ambito della mobilità sul territorio, della gestione del tempo libero e delle azioni funzionali alla vita domestica (fare la spesa, preparare i pasti, riassetare la casa, stirare, ecc).
4. Nello specifico, le figure educative, soprattutto inizialmente, dovranno:
 - supportare gli ospiti nell'individuazione delle azioni funzionali alla gestione di un appartamento e alla realizzazione di routines quotidiane;
 - facilitare gli ospiti nell'abilitazione all'uso autonomo degli elettrodomestici, nell'espletamento delle azioni meccaniche legate alla quotidianità (stendere, caricare e scaricare la lavatrice, la lavastoviglie, etc.);
 - coadiuvare gli ospiti nell'impostazione delle azioni comuni legate alla gestione della casa (gestione del bilancio settimanale, fare la spesa, stendere il menu settimanale, etc.), gestione delle pulizie quotidiane e settimanali della casa;
 - rilevare le criticità relazionali o comunicative che possono emergere tra gli ospiti e facilitarne la risoluzione per un clima di armonia e serenità tra le persone coinvolte nell'esperienza dell'appartamento;
 - essere disponibili in situazioni di emergenza ma non dovranno pernottare nell'appartamento a meno che non vi sia una necessità effettiva da parte del gruppo oppure da parte di un singolo.
5. Gli educatori svolgeranno periodici momenti di verifica del progetto educativo individualizzato con la supervisione del Coordinatore e parteciperanno se convocati alle équipe con Azienda Sociale.



6. Pertanto, Meraki si impegna a:
 - garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
 - rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
 - garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
7. A seguito degli interventi effettuati, Meraki si impegna a:
 - presentare mensilmente ad Azienda un report indicativo delle ore effettuate e della tipologia delle azioni realizzate nonché fattura delle medesime;
 - comunicare ad Azienda ogni variazione relativa alle informazioni comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

Art. 7 - Budget

1. Per il servizio educativo si prevede un budget annuo pari ad € 24.336,00 e l'impiego di almeno n. 2 figure di Educatori Professionali e di n. 1 figura di Coordinamento.
2. Il budget annuo è da intendersi comprensivo per la fornitura di interventi di:
 - a) coordinamento e monitoraggio progetti individualizzati
 - b) supporto agli ospiti nella gestione della via quotidiana infrasettimanale (dal lunedì al venerdì)
 - c) supporto agli ospiti nel week-end e/o per gestione del tempo libero e/o per esigenze particolari concordate
 - d) supporto agli ospiti per particolari situazioni di emergenza e pronto intervento in orario notturno
3. Per gli interventi di cui:
 - per le voci al punto a), si riconosce un budget forfettario non superiore ai 4.000,00€ annui;
 - per le voci ai punti b) e c), viene considerata una tariffa oraria pari ad € 23,40 (IVA inclusa, se dovuta) onnicomprensiva di tutti gli oneri previsti per legge, compresi spostamenti ed eventuali pasti consumati dagli operatori impiegati;
 - per le voci al punto d), viene considerato un forfait pari ad € 90,00 per ogni intervento/servizio per situazioni di emergenza e pronto intervento in orario notturno.
4. Il budget pattuito al presente articolo non comprende prestazioni effettuate in trasferta per la realizzazione di soggiorni residenziali fuori struttura individuata. Per tali prestazioni va pattuito il corrispettivo ad hoc.


Articolo 8 - Durata

1. La convenzione in oggetto decorre a partire dalla data di sottoscrizione e cesserà il 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, previo consenso tra le parti, al fine di consentire l'individuazione di procedure ad evidenza pubblica più idonee ed efficaci per la programmazione, gestione e realizzazione di servizi residenziali c.d. innovativi, garantiti presso appartamenti di civile abitazione, integrati nel territorio e di piccole dimensioni, per promuovere progetti di autonomia di vita di persone con disabilità nel territorio cremonese.

Articolo 9 – Risoluzione del rapporto

1. È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno tre (tre) mesi via PEC.
2. Nel caso in cui Azienda accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo di lettera raccomandata, le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto.

MERAKI
C.F. e P.IVA 01600790198



Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e di eventuali dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16: dati sensibili inerenti allo stato di salute) e dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del predetto Regolamento.
2. La finalità del trattamento è: definizione dei rapporti per l'attività educativa nella gestione dell'unità d'offerta sociale sperimentale denominata "Gimme Five" quale "Gruppo Appartamento con Ente Gestore" a favore di persone con disabilità.
3. Nell'ambito del trattamento, gli enti coinvolti si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali e dati particolari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (GDPR) mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.
4. I diritti spettanti all'interessato, in relazione al trattamento dei propri dati, sono previsti dagli articoli da 15 a 212 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso; diritto di rettifica; diritto alla cancellazione; diritto alla limitazione del trattamento; obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
5. Il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 7 e art. 24 del GDPR è Azienda Sociale Cremonese nella persona del direttore dott. Graziano Pirotta.
6. Meraki è Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.
7. Il Responsabile della protezione dati ai sensi dell'art. 37 del GDPR per Azienda Sociale Cremonese è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Articolo 11 – Controversie

1. Quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione è regolato dal Codice civile.
2. In caso di controversia circa l'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, le parti eleggono consensualmente ed inderogabilmente il Foro di Cremona.

Articolo 12 – Registrazione della convenzione

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

Articolo 13 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Azienda Sociale del Cremonese a.s.c.

per MERAKI Soc. Coop. Soc.

Il Presidente




Rappresentante Legale

